



Gli  
**approfondimenti**  
di **Publika**

L'UTILIZZO DEL MEZZO  
PROPRIO

Analisi, commenti e documentazione

A cura di Gianluca Bertagna  
e Mario Ferrari

Numero 38  
Febbraio 2011

[www.publika.it](http://www.publika.it)

Per ricevere questi approfondimenti gratuiti inviare una mail a [info@publika.it](mailto:info@publika.it)

## **L'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO**

### **A cura di Gianluca Bertagna e Mario Ferrari**

Non poteva mancare un approfondimento specifico sull'utilizzo del mezzo proprio. Dalla scorsa estate vi sono state diverse analisi ed interpretazioni. Da ultimo la Corte dei conti Sezioni Riunite ha fatto alcune considerazioni sull'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti e dei segretari comunali. È il momento di fare il punto della situazione.

**Vengono proposti alcuni modelli operativi.**

### **SOMMARIO**

<b>1. L'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DOPO LA MANOVRA ESTIVA .....</b>	<b>2</b>
<b>2. LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE SUI DIPENDENTI .....</b>	<b>5</b>
<b>3. LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE SUI SEGRETARI COMUNALI .....</b>	<b>5</b>
<b>4. MODELLO: DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE IN MERITO ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO AGGIORNATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONI RIUNITE. ....</b>	<b>5</b>
<b>5. MODELLO: AUTORIZZAZIONE ALLA MISSIONE .....</b>	<b>8</b>

#### **1. L'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DOPO LA MANOVRA ESTIVA**

Riportiamo un estratto di una deliberazione adottata da un ente locale che riassume nel dettaglio le novità intervenute e le prime linee interpretative.

##### **RICHIAMATI:**

- L'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010 a mente del quale " A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi"

- L' articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 a mente del quale: "Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di L. 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso. Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia conciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto. Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, né alcuna corresponsione di indennità chilometrica";

- l'art. 8 della legge 417 del 26 Luglio 1978 così recita "La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo. Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per

eccesso a lira intera. Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili e masserizie può servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata. Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale. L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strada, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973 n. 836, sono elevate, rispettivamente a L. 100 ed a L. 150 a chilometro. L'indennità prevista dall'art. 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a L. 150 a chilometro. Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente art. 1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennità di trasferta.”;

- l'art. 9, della legge n. 417/1978 che così recita:” quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale”

**RICHIAMATO** altresì l'art 41 comma 4. del CCNL 14.9.2000 Regioni ed Autonomie Locali il quale recita “ Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art.43, commi 2 e ss., e al dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.”

**CONSIDERATO** che l'art. 6 comma 12 della Legge 122/2010 ha disposto, a decorrere dal 31 maggio 2010, la disapplicazione al personale dipendente della pubblica amministrazione ex art.1 comma 2 del decreto legislativo n.165/2001, e quindi anche ai dipendenti degli enti locali, delle seguenti disposizioni di legge, dei sopra richiamati articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, che disciplina l'entità dell'indennità chilometrica di cui al primo comma del suddetto art. 15 della legge 836/1973 (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale) nonché delle disposizioni contenute nei contratti collettivi disciplinanti il medesimo tema, e quindi per quanto attiene i comuni, 41 comma 4. del CCNL 14.9.2000;

**DATO ATTO** che in un primo tempo sono intervenuti, al fine di agevolare l'applicazione delle succitate disposizioni:

- La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la Delibera n. 949 del 12 ottobre 2010;

- La Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 36 del 22 ottobre 2010;

**ATTESO** che come osservato dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia l'art. 6, comma 12 ex L.122/2010 ha “una portata applicativa non limitata ai soli dipendenti che svolgono funzioni ispettive” trovando conferma di ciò anche nella Relazione al disegno di legge “Conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78”, “a tenore della quale l'indicato disposto di legge è rivolto a sopprimere l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per il personale contrattualizzato che, nei casi debitamente autorizzati, dimostrava la necessità di dover ricorrere al mezzo proprio, attesa l'impossibilità di utilizzo dei mezzi pubblici.” ... omissis... “in quanto lo scopo ultimo del legislatore si sostanzia nel taglio della spesa pubblica che, nel caso di specie, si traduce nella soppressione della misura dell'indennità chilometrica, raggugliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina vigente nel tempo, che rimborsava le spese per l'utilizzo del mezzo proprio”;

**DATO ATTO** altresì che come correttamente osservato dal Giudice contabile lombardo: “l'area di disapplicazione delle norme, recata dall'ultimo capoverso del comma 12, più volte menzionato, non si

estende, altresì, all'art. 9, della legge di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento del 1978 n. 417, che così recita: "quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale" in quanto "la disposizione da ultimo richiamata continua ad esplicare i suoi effetti in quanto attiene alle modalità di organizzazione di servizi pubblici e non riguarda la razionalizzazione della spesa del personale, inquadrabile nel più ampio genus di riduzione della spesa pubblica dell'amministrazione.", con ciò dovendosi concludere che "pur raccomandandosi un'attenta valutazione della fattispecie secondo i criteri di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. da parte dell'amministrazione provinciale nella piena esplicazione della propria autonomia decisionale, improntata a criteri di indubbia discrezionalità, questa Sezione ritiene che la norma di cui all'art. 6 comma 12 del d.l. n.78 , convertito nella legge 122 del 2010, letta in senso costituzionalmente orientato, non può intervenire nell'organizzazione dei servizi degli enti locali. Pertanto, in vigore dell'art. 9 della legge 26 luglio 1978, n.417, e in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell'ente locale, garantite dall'ordinamento.";

DATO ATTO che successivamente è intervenuta anche la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana con la deliberazione n. 170/2010/PAR del 17 novembre 2010 fornendo un'interpretazione della norma diversa dalla soluzione adottata dalla Corte di Conti per la Lombardia. In particolare, la Sezione Toscana, dopo aver richiamato il disposto normativo di cui all'art. 6, comma 12 della L. 122/2010, l'abrogato art. 15 della L. 836/1973 e la disposizione dell'art. 9 della L. 417/78, considerata tutt'ora in vigore, ha osservato che il predetto comma 12 dell'art. 6 "si applica anche agli enti locali, in virtù dell'espresso richiamo a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.: D'altra parte, la norma stessa contempla specifiche e dettagliate ipotesi escluse dal rispetto dei limiti di spesa". In secondo luogo, ha osservato la Sezione Toscana, "la norma di cui all'art. 6 citato abroga le disposizioni "analoghe" a quelle previste dalla legge citata contenute nella contrattazione collettiva. Dato il tenore delle disposizioni legislative abrogate si deve ritenere che tra quelle pattizie di contenuto analogo rientri certamente l'art. 41 del CCNL, che disciplina la quantificazione dell'indennità chilometrica da corrispondere al dipendente, ma non la norma di cui all'art. 43 CCNL, riguardante l'obbligo per l'ente locale di stipulare una polizza assicurativa a vantaggio dei dipendenti autorizzati all'utilizzo del mezzo proprio.

La ratio della norma di cui all'art. 6, infatti, anche in virtù della non abrogazione dell'art. 9 della L.417/78, non è quella di intervenire sull'istituto dell'autorizzazione ad utilizzare il mezzo proprio, abrogandolo, ma al contrario è improntata esclusivamente alla riduzione della spesa che ne consegue. Difatti l'art. 6 della legge 122/10 rubricato "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi" si inserisce in quelle disposizioni indirizzate alla riduzione della spesa pubblica e persegue, pertanto, il solo scopo di abrogare le norme statali e contrattuali che disciplinino l'esborso economico a carico dell'ente pubblico".

La conclusione della Sezione Toscana è stata, pertanto, che "l'ente locale potrà autorizzare l'uso del mezzo proprio, ove ciò trovi convenienza per l'ente stesso rispetto ad altre soluzioni (ad esempio, rispetto al trascorrere la notte fuori a carico dell'ente o ad utilizzare un'auto di servizio nelle disponibilità dell'ente stesso), ma non potrà procedere al rimborso della spesa per la benzina che resterà, pertanto, a carico del dipendente".

ATTESO che LA Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 1028/2010/PAR del 30 novembre 2010 avendo rilevato che sull'argomento vi è difforme indirizzo interpretativo tra Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e ritenuto che il quesito in esame possa rivestire carattere di questione di massima di particolare rilevanza, la Sezione Toscana ha deciso di deferire alle Sezioni Riunite la suddetta questione ai sensi dell'art. 17 comma 31, del D.lgs n. 78/09 convertito in L. 102/2009.

## 2. LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE SUI DIPENDENTI

Con la Deliberazione n. 8/2011 è stato previsto che: Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni.

Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi.

## 3. LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE SUI SEGRETARI COMUNALI

Con la Deliberazione n. 9/2011 le Sezioni Riunite ritengono che l'art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunale e Provinciali non sia stato reso inefficace dall'entrata in vigore dell'art.6, comma 12 della legge n. 122 del 2010 stante la diversità della fattispecie. L'art. 6 della legge n. 122 del 2010 ha limitato le spese connesse al trattamento di missione, ossia ai trasferimenti effettuati per conto dell'amministrazione di appartenenza per l'espletamento di funzioni ed attività da compiere fuori dalla sede. Il rimborso previsto dall'art.45 comma 2 del CCNL intende sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni. L'art. 45, comma 3, ripartendo la spesa per suddetti trasferimenti tra "i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione" dimostra come tale onere assuma carattere negoziale e non possa ricondursi all'interno del trattamento di missione tout court.

Deve pertanto ritenersi che le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall'art.6 della legge n. 122 del 2010 non comportino l'inefficacia dell'art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunale e Provinciali inerente il rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata.

## 4. MODELLO: DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE IN MERITO ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO AGGIORNATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONI RIUNITE.

Si allega un modello di disposizione dirigenziale regolante l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti. In questo caso, diversamente dalla deliberazione di cui al primo paragrafo, si propone un atto dirigenziale in base all'interpretazione che, trattandosi di gestione del rapporto di lavoro, la competenza sia dei dirigenti/responsabili degli uffici e dei servizi.

Questa interpretazione è avvalorata dal fatto che il trattamento di trasferta è regolato dall'articolo 41 del CCNL 14.09.2000 e che nella dichiarazione congiunta n° 2 al CCNL 22.01.2004, si dà atto che " *tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di «attività di gestione delle risorse umane» affidate alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.*"

OGGETTO: Trasferte con utilizzo del mezzo proprio e rimborsabilità della relativa spesa. Disposizioni.

Come è noto a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n° 78, successivamente convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n° 122, si è posto il problema delle autorizzazioni all'utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio da parte dei dipendenti e della rimborsabilità delle spese sostenute per il carburante. Per la precisione l'articolo 6, comma 12, del decreto dispone: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.”*.

Sulla interpretazione di tale norma si è acceso un forte dibattito, in ragione delle gravi complicazioni che l'attuazione della suddetta disposizione comporta per l'organizzazione del lavoro, con la conseguenza paradossale che il divieto di utilizzo del mezzo proprio può causare un aumento del costo complessivo (oneri diretti e indiretti) delle missioni.

Per il suddetto motivo è necessario addivenire ad una interpretazione che sia rispettosa dello spirito della legge medesima, che ha lo scopo di ridurre le spese delle pubbliche amministrazioni.

Dopo un periodo di oscillazione degli orientamenti tra sezioni regionali della Corte dei Conti e Ragioneria Generale dello Stato, a mettere un punto fermo sulla questione è intervenuta la Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo<sup>1</sup> che ha stabilito: *“Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni.”*.

Di conseguenza, fermo restando che non è autorizzabile l'utilizzo del mezzo proprio quando è possibile l'utilizzo di un mezzo di servizio del Comune, cercando di fare una esemplificazione si ritiene che sia autorizzabile l'utilizzo del mezzo proprio nei seguenti casi:

- missioni in località non servite da mezzi pubblici, o servite ma con orari incompatibili con le esigenze del servizio (ad esempio per la scarsa frequenza di collegamenti);
- missioni in località presso le quali il dipendente può recarsi direttamente dal proprio domicilio senza dover passare dalla sede del Comune, se le due località non sono servite da mezzi pubblici (ad esempio un dipendente che abita a xxxxxxxxxx e deve recarsi a yyyyyyyyyyy ove si deve trattenere l'intera mattina).

Altre eventuali fattispecie potranno essere autorizzate dal Dirigente/Responsabile sulla base della peculiarità della missione, avendo cura di valutare la convenienza della soluzione da adottare.

Per quanto attiene l'entità del rimborso da riconoscere, si ritiene di aderire a quanto espresso nella citata pronuncia della Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo che dispone: *“...Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi.”*.

Per agevolare i dipendenti sarà cura del Servizio economato individuare le tariffe di trasporto pubblico applicabili ai casi di specie, che saranno commisurate:

- per spostamenti in ambito regionale ai biglietti di autobus, tram e treno di prima classe<sup>2</sup>;
- per spostamenti fuori dell'ambito regionale, per le tariffe del treno possono essere prese quelle di prima classe dei treni “Alta Velocità”. Resta inteso che l'utilizzo del mezzo proprio per trasferimenti extra-regionali dovrà essere adeguatamente motivato.

<sup>1</sup> Deliberazione n°8/CONTR/2011, depositata il 7 febbraio 2011.

<sup>2</sup> Art. 41, comma 2, lettera b), primo punto, del CCNL 14.09.2000.

Tenendo conto di quanto sopra detto e della necessità di documentare ai fini assicurativi il numero dei chilometri effettuati, verrà predisposto a breve una nuova modulistica di autorizzazione delle trasferte.

In merito alla rimborsabilità delle spese di parcheggio ed eventuali pedaggi autostradali, tenendo conto che tali spese sarebbero comunque sostenute nel caso in cui venisse utilizzato un mezzo dell'Amministrazione, si ritiene che le medesime siano rimborsabili producendo le relative pezze giustificative.

Ricordiamo infine che resta in vigore la previsione contrattuale secondo la quale *“Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest’ultima località”*.

Restando a disposizione per ogni eventuale informazione o chiarimento porgiamo i migliori saluti.

**5. MODELLO: AUTORIZZAZIONE ALLA MISSIONE**

IL/LA DIPENDENTE	
SI RECHERA' IL GIORNO	A
PER	
MEZZO USATO	

Dopo aver verificato l'indisponibilità di un mezzo dell'Amministrazione, l'utilizzo del mezzo proprio in via esclusiva o parziale si rende necessario in quanto (barrare ciò che interessa):

- l'orario dei servizi pubblici di linea NON è conciliabile con lo svolgimento dell'INCARICO;
- per raggiungere la destinazione mancano i servizi pubblici di linea;
- l'uso di tale mezzo è strettamente collegato tratto di strada necessario per raggiungere la prima stazione / fermata / aerostazione di servizi pubblici di linea;
- per l'uso di tale mezzo potrà essere effettuato solo un rimborso pari al costo del mezzo pubblico, qualora esistente. Tale costo, ove non certificato a cura del dipendente stesso, verrà individuato dal Servizio economato.

Data \_\_\_\_\_

**VISTO, SI AUTORIZZA  
IL RESPONSABILE**

\_\_\_\_\_

=====

Partito il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Ritorno in sede il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Distanza dal luogo di missione \_\_\_\_\_ Km

Orario di servizio svolto: (nel caso di più giorni)	data	inizio ore	fine ore

Anticipazioni Economo € \_\_\_\_\_

Si allegano n. \_\_\_\_\_ pezze giustificative delle spese sostenute

Nel caso di utilizzo del proprio mezzo, per l'eventuale rimborso, si dichiara che il costo del mezzo pubblico sarebbe stato pari a € \_\_\_\_\_

firma titolare missione

\_\_\_\_\_

Se avete a disposizione pareri che Aran, Corte dei Conti, Funzione Pubblica o altri Istituti hanno rilasciato ai Vostri enti e ritenete che gli stessi si possano condividere con i colleghi potete inviarli a [info@publika.it](mailto:info@publika.it). Provvederemo ad inserirli nei nostri approfondimenti gratuiti. Grazie.